

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n. 7 del ruolo generale liquidazioni del patrimonio dell'anno 2022, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 01/04/2022 da parte della sig.ra **Caterina Vultaggio** (cf: VLTCRN70B43L219U), nata a Torino il 03/02/1970 e residente in Bibbiano (Re), via G.B. Venturi n. 67, con il patrocinio dell'avv. Debora Caprari;

letta la relazione particolareggiata della dott. Massimiliano Iori, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo la stessa concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Vultaggio per circa euro 52.000, accumulati per la maggior parte verso Istituti finanziari;

rilevato che il patrimonio della ricorrente è costituito unicamente dall'autovettura DaimlerChrysler AG MB169, immatricolata il 27/03/2006, targa CY162PV, e avente un valore commerciale presumibilmente assai modesto (la debitrice ha dichiarato di averla acquistata nell'anno 2020 per euro 3.500 e che l'attuale valore di mercato è di circa euro 1.500);

rilevato che la debitrice è impiegata a tempo indeterminato presso la sede di Bibbiano (RE) della società COOPBOX SpA e percepisce uno stipendio mensile medio di euro 1.400 circa, per quattordici mensilità, al netto della trattenuta di euro 310 in favore del creditore Unicredit SpA in virtù di un contratto di cessione del quinto;

considerato che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

rilevato, in proposito, che la ricorrente non ha carichi familiari e abita un appartamento condotto in locazione al costo mensile di euro 430, oltre ad euro 470 per spese condominiali annue;

osservato che la debitrice ha quindi indicato in euro 1.400 mensili circa l'ammontare delle spese necessarie al proprio mantenimento;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio della ricorrente è stato oggetto di pignoramento nella misura di 1/5 da parte della creditrice Unicredit SpA;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (4 anni), la somma complessiva di euro 18.765,60, corrispondenti ad euro 335,10 mensili (per quattordici mensilità);

ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo che eccedano l'ammontare delle spese personali, come sopra quantificato (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del debitore effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte della debitrice;

rilevato che la debitrice ha chiesto che l'autovettura di sua proprietà sia esclusa dalla liquidazione poiché necessaria per recarsi al lavoro;

osservato che l'art. 14-ter prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 14-ter alla luce della *ratio* che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di consentire alla debitrice di soddisfare evidenti necessità personali, considerato anche il valore esiguo del bene;

rilevato in tutti i casi che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies, comma 1;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra sig.ra **Caterina Vultaggio** (cf: VLTCRN70B43L219U), nata a Torino il 03/02/1970 e residente in Bibbiano (Re), via G.B. Venturi n. 67;

II. nomina Liquidatore il dott. Massimiliano Iori, già nominato Gestore della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, ivi comprese quelle relative alle cambiali rilasciate dalla debitrice;

IV. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.400;

VI. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

VII. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

VIII. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 11/04/2022.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati